

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA TOTALE DEDUCIBILITÀ DEI PRODOTTI PROMOZIONALI

I riferimenti normativi che consentono di beneficiare degli sgravi fiscali per i prodotti promozionali sono i seguenti:

- **Per la deduzione della spesa:** il TUIR (*Testo Unico Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917*), dove al 2° comma dell'articolo 108 per le spese di rappresentanza conferma che “[...] **Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.**”
- **Per la detrazione dell'IVA:** *Il D.Lgs. 175/2014, art. 30) e l'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, che permettono la detraibilità al 100% dell'IVA se si tratta per beni di costo unitario fino a 50 euro che vengano ceduti gratuitamente.*

Ovvero:

se il costo unitario del prodotto personalizzato, scelto per la promozione aziendale, ha un costo unitario inferiore o uguale a 50 euro, questo sarà TOTALMENTE deducibile, al 100%.

Vale per tutti quegli articoli promozionali donati gratuitamente che non siano oggetto dell'attività dell'impresa che li regala. Ad esempio, se un'azienda produce penne promozionali, dovrà scegliere un gadget diverso dalla penna, perché possa rientrare nelle spese ammissibili di rappresentanza.

Affinché sia oggettivamente riscontrabile dai documenti contabili, basterà specificare la causale “*acquisto di beni promozionali da distribuire gratuitamente*” nel DDT e nella fattura di acquisto, indicando il costo finale per pezzo (che dovrà essere inferiore ai 50,00€).

La somma massima ammissibile per le spese di rappresentanza, che consente la deducibilità totale, è di seguito specificata in relazione ai ricavi dell'azienda:

- all'1,5% dei ricavi e entro € 10.000.000;
- allo 0,6% dei ricavi tra € 10.000.000 e 50.000.000;
- allo 0,4% dei ricavi, per € > 50.000.000.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore approfondimento suggeriamo di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia.